

Regione Abruzzo
DPC 026 Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

pc ARTA Abruzzo Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: SICAV S.p.A. – A.I.A. n. DPC029/116 del 11/05/2021 - Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Comune di Gissi - Adempimenti di cui alle prescrizioni artt. 4 e 5 A.I.A. Risccontro alla nota regionale n. 0042229/23 del 03/02/2023.

Si fa seguito alla nota regionale 42229/23 del 03/02/2023 emarginata in oggetto, acquisita al Protocollo ARTA con n. 5012 del 06/02/2023, con cui il Servizio Regionale in indirizzo chiedeva all'ARTA di esprimere proprie valutazioni in merito alla documentazione trasmessa dalla ditta riferita alle prescrizioni di cui all'AIA n. DPC029/116 del 11/05/2021. La suddetta documentazione è stata pubblicata sul portale regionale in data 02/02/2023 ed è consultabile sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>.

Di seguito si trasmettono le valutazioni richieste e, come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Distretto
Dott. Massimo Giusti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

VALUTAZIONI ARTA

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, ha preso atto della trasmissione da parte della SICAV S.p.A. della sottoelencata documentazione relativa alle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 dell'A.I.A. n. DPC029/116 del 11/05/2021 e nello specifico dei seguenti documenti informatici:

Ricostruzione superficie piezometrica - maggio 2022	Cartella di file					02/02/2023 15:45
Comunicazione adempimenti e note_maggio 2022	Chrome HTML Document	147 KB	No	161 KB	9%	02/02/2023 15:44
D.1-ter	Chrome HTML Document	727 KB	No	797 KB	9%	02/02/2023 15:44
Fattibilità adozione di uno SME - Relazione Illustrativa- maggio 2022	Chrome HTML Document	180 KB	No	195 KB	8%	02/02/2023 15:44
Fattibilità copertura aree esterna - Relazione Illustrativa- maggio 2022	Chrome HTML Document	3.124 KB	No	3.153 KB	1%	02/02/2023 15:44
Precisazioni S.I.C.A.V. SPA- febbraio 2022	Chrome HTML Document	751 KB	No	947 KB	21%	02/02/2023 15:44

e ha chiesto ad ARTA di esprimere proprie valutazioni in ordine ai seguenti aspetti:

1) Nota di precisazione della ditta in merito alla relazione Arta – Distretto di San Salvo Vasto a seguito del sopralluogo del 07/12/2021 relativo alla richiesta della “verifica adempimenti” di cui alla nota del SGRB-dpc026 del 16/11/2021;

Per quanto concerne la prescrizione di cui punto 3 lettera b dell’art.4 AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021:

b. Con riferimento al QRE aggiornato, come previsto dalle BAT, integrato per i camini E1 ed E3 con i parametri HCl e HF, considerato che l’attività di recupero effettuata dall’azienda rientra fra quelle previste dal DM 161/02 per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, in assenza di altri riferimenti normativi e nelle more di uno specifico Decreto che stabilisca i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si ritiene di ridurre i VLE nel punto di emissione connesso con il forno A, in linea con le indicazioni del citato DM 161/02: Polveri: 10 mg/Nmc, TOC: 10 mg/Nmc, HCl: 10 mg/Nmc, HF: 1 mg/Nmc, NOx: 200 mg/Nmc. Si reputa altresì opportuno integrare il QRE con i seguenti metalli.

1) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	Totale 0,05 mg/m ³
2) Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
3) Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m ³
4) Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	Totale da 4) a 13) 0,5 mg/m ³
5) Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	

Pagina 3 di 11

Si comunica che preso atto di quanto dichiarato dal Gestore:

1. Per tali parametri (metalli, ed analogamente IPA e diossine) non è previsto il monitoraggio al punto di emissione E3 nel QRE autorizzato (cfr. Allegato B alla Determinazione DPC026/116), che è stato oggetto di ampia analisi e riflessione nell’ambito dell’iter istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione, ed è dunque frutto delle approfondite valutazioni tecniche svolte, in primis, con ARTA Abruzzo.



2. Il punto di emissione E1, il cui monitoraggio è stato integrato con i parametri sopra richiamati, è posto a servizio della linea di riattivazione carboni esausti di origine industriale (FORNO A) al quale sono inviati anche rifiuti pericolosi, ragione per la quale ARTA ha richiesto, in applicazione del DM 161/2002, detta integrazione.

Il punto di emissione E3, invece, è associato alla linea di recupero del carbone esausto di origine idropotabile e/o alimentare (Forno B) a cui sono inviati solo rifiuti non pericolosi, per il quale non è applicabile il citato DM 161. Appare pertanto evidente che nel QRE allegato all'autorizzazione si sia tenuto conto da parte di tutti di tale significativa differenza.

Si ritiene opportuno che sia aggiornato il punto 3 lettera b dell'art.4 del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 in modo che sia in linea con il QRE autorizzato.

2) Nota della SICAV S.p.A. del 06/05/2022, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0177430/22, in riferimento all'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 4 punto 4, lett. c), d), e) ed i) dell'AIA vigente, nonché invio della seguente documentazione:

- "Studio di fattibilità dell'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni" – Relazione illustrativa, di cui alla prescrizione art. 4 punto 3 lett. c dell'AIA vigente;
- "Studio di fattibilità tecnico/economica per la copertura delle aree di messa in riserva esterne" – Relazione illustrativa, di cui alla prescrizione art. 5, comma 3 dell'AIA vigente.

Per quanto concerne le prescrizioni di cui all'art. 4 punto 4, lett. c), d), e) ed i) del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021, di seguito riportate:

4. Emissioni in acqua.
- a. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di deposito e di carico/scarico carboni attivi esausti devono essere trattate prima dello scarico. L'Azienda, pertanto, è tenuta a realizzare tale modifica **entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA.
 - b. Come progetto di miglioramento, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, l'Azienda dovrà installare un sistema di recupero delle acque meteoriche della copertura del capannone 1.
 - c. **Lo scarico delle acque di prima pioggia deve essere separato dagli altri scarichi e deve essere campionabile in maniera autonoma in apposito pozzetto. A tale scopo, l'azienda dovrà inviare un progetto di separazione, da realizzarsi entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA.**
 - d. **La vasca di prima pioggia non deve essere utilizzata per stoccare le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos.**
 - e. **Le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos devono essere tenute separate dalle acque meteoriche di dilavamento.**
 - i. **Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia devono essere campionabili in apposito pozzetto. Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia deve essere intercettato, in caso di emergenza, all'interno dello stesso pozzetto di campionamento. Dovrà essere predisposto ed installato un pallone otturatore gonfiabile, in caso di eventi eccezionali.**

Si comunica che si prende atto della documentazione aziendale pubblicata sul portale regionale ed in particolare del file denominato "Comunicazione adempimenti e note maggio



2022". La documentazione è stata trasmessa dal Gestore in ottemperanza alle lettere c) d), e), i) punto 4, art.4 AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021, e riscontra quanto richiesto con nota acquisita al Protocollo ARTA con n. 51173 del 21/10/2021.

Si osserva che nel documento aziendale viene riportato: "... si è previsto di realizzare un'area di lavaggio mezzi e cassoni in corrispondenza dell'angolo in direzione nord del perimetro dell'insediamento (cfr. Allegato D.1-bis - Planimetria rete idrica e fognaria – aggiornamento Settembre 2021)".

A tal proposito si puntualizza che alle lettere d) ed e) punto 4, art.4 AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021 sono menzionate "acque di lavaggio dei cassoni e dei silos", non solo dei cassoni come riportato dall'azienda.

Per quanto concerne la prescrizione "L'Azienda è tenuta a produrre, entro 12 mesi dal rilascio della presente Autorizzazione, uno studio di fattibilità tecnico/economica relativo alla possibilità di realizzare una copertura per le aree di messa in riserva esterne. Tale studio va trasmesso all'A.C. e all'ARTA che avrà cura di esprimere una propria valutazione. In ogni caso i rifiuti in cumuli non potranno essere stoccati per più di 72 ore sull'area esterna di messa in riserva; in riferimento a tale aspetto deve essere predisposta una procedura all'interno del proprio SGQA, art. 5 comma 3 del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021, si comunica:

- Che preso atto di quanto dichiarato dal Gestore nello "Studio di fattibilità tecnico/economica per la copertura delle aree di messa in riserva esterne" – Relazione illustrativa, di cui alla prescrizione art. 5 punto 3 del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021, ed in particolare:

"Sulla base di quanto esposto nelle pagine precedenti, richiamato quanto esposto in premessa in merito alla occasionale e limitata presenza di rifiuti non pericolosi, aventi codici EER 190904, scaricati in cumulo all'esterno e presenti per il tempo strettamente necessario alla lavorazione, comunque non superiore alle 72 ore, induce alle seguenti considerazioni. La realizzazione di una copertura delle aree di deposito, compatibile con le norme urbanistiche e di pianificazione territoriale, oltre a risultare particolarmente onerosa, non costituirebbe una soluzione risolutiva nei confronti delle problematiche individuate da ARTA nelle valutazioni tecniche conclusive espresse nel procedimento concluso con la determinazione DPC026/116 del 11.05.2021, ed in merito alle quali si può desumere la non rilevanza, viste le considerazioni esposte nella presente relazione (adeguamenti impiantistici realizzati, impossibilità di rilascio di sostanze in caso di eventuale dilavamento, criteri gestionali già adottati, ecc...).".



- che in data 23/02/2023 tecnici ARTA, facendo seguito agli esiti della riunione online del 02/02/2023 (in cui era emersa la necessità, da parte del Servizio Regionale, di acclarare quanto relazionato dalla ditta, riguardo la prescrizione di cui sopra), hanno provveduto a eseguire un sopralluogo ricognitivo al fine di visionare le aree in oggetto. Si allega il verbale di sopralluogo (ALL.1).

Come si evince dalla sottostante foto 1, al momento del sopralluogo è stato rilevato che i rifiuti non pericolosi (codice EER 190904) si trovavano all'interno di big bags, quindi non sfusi su piazzale.



FOTO 1

A riguardo, si rimette al Servizio Regionale, in qualità di Autorità Competente, ogni determinazione di merito.

Per quanto concerne la prescrizione *“Entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA l’Azienda è tenuta a presentare uno studio di fattibilità inerente un Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni che monitori i principali inquinanti (fra cui si individuano TOC e HCl)”*, art. 4 punto 3 lett. c del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021, si comunica:

- Che preso atto di quanto dichiarato dal Gestore nello *“Studio di fattibilità dell’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni”* – Relazione illustrativa, di cui alla prescrizione art. 4 punto 3 lett. c dell’AIA Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021, ed in particolare:

“... ai rilevanti costi dovuti all’installazione del sistema di monitoraggio, debbano essere aggiunti costi significativi per la sua gestione da parte di personale tecnico altamente qualificato. Per l’installazione di uno SME al camino E1, in considerazione dei diversi parametri da rilevare e sulla scorta delle informazioni assunte presso alcune ditte fornitrici, il costo stimato risulta di 230.000 ÷ 250.000 euro, ai quali sono da aggiungere non meno di 20.000 ÷ 30.000 €/anno per la gestione....”;

“... L’investimento richiesto alla SICAV per dotare il camino E1 di uno SME, secondo le valutazioni sviluppate, risulterebbe incompatibile con la potenzialità autorizzata per l’impianto ed i conseguenti ricavi possibili con l’esercizio, in considerazione anche della situazione di mercato, dove sono presenti operatori che non sono tenuti a sostenere questi ulteriori costi di investimento e di gestione...”;

Che si ritiene opportuno, allo scopo di monitorare l’efficienza del sistema di abbattimento, che il Gestore, in luogo dell’installazione di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME), realizzi un punto di campionamento a monte del post combustore, in modo da monitorare i principali inquinanti (fra cui si individuano TOC e HCl), a monte e a valle del sistema di abbattimento, in occasione dei campionamenti periodici discontinui.

A riguardo, si propone per tali verifiche una frequenza di monitoraggio quadrimestrale e l’inserimento degli esiti delle stesse nel PMC.



3) Documentazione tecnica, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 11/05/2022 con il prot. n. 0183834/22 avente ad oggetto “adempimenti di cui all’art. 4 comma 7 lett. a i e ii”;

Per quanto concerne le prescrizioni di cui all’art. 4 punto 7, lett. a) del Provvedimento AIA n. DPC 026/116 del 11/05/2021, di seguito riportate:

- i. *“La ricostruzione della superficie piezometrica per il primo anno dal rilascio dell’AIA con frequenza trimestrale, corredata dai seguenti dati: giorno di misura, quota piezometro, soggiacenza e conversione in m.s.l.m.m.*
- ii. *Riportare su allegato cartografico la superficie piezometrica sovrapposta al layout dell’impianto evidenziando i centri di pericolo.”*

Si comunica che si prende atto della documentazione aziendale pubblicata sul portale regionale riguardo la ricostruzione della superficie piezometrica. Si rileva, tuttavia, che sull’allegato cartografico in cui è riportata la superficie piezometrica sovrapposta al layout dell’impianto non sono evidenziati i centri di pericolo.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Distretto

Dott. Massimo Giusti

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

